

Spazio e diritto. La dimensione spaziale del diritto e la costruzione giuridica dello spazio

di Vittorio Olgiati

1. Premessa

Il riconoscimento del carattere produttivo dello spazio e del tempo come elementi costitutivi della operazionalizzazione teorico-pratica del diritto è certamente una delle più significative costanti nella millenaria storia dell'esperienza giuridica. Basti pensare ad istituti quali la consuetudine come fonte normativa, al concetto di proprietà, alla reclusione penitenziaria, e così via. Si deve tuttavia al contributo della prospettiva sociologica – a partire soprattutto dai fondamentali apporti forniti dai sociologi della conoscenza – l'avvio di una sistematica ricognizione scientifica delle più diverse forme e condizioni di spazio e di tempo come veri e propri artifici della attività umana, sia in quanto strumenti di azione, sia quali strutture mentali, entro il più generale processo di costruzione sociale della realtà.

Muovendo da questo ulteriore riscontro si può quindi legittimamente parlare di attivazione sociale (mediante ascrizione di specifiche prestazioni funzionali) dello spazio e del tempo *nel* diritto non solo quali fenomeni naturalisticamente riflessi, ma anche come fenomeni culturalmente ed istituzionalmente derivati. Di conseguenza, si può altrettanto legittimamente pensare allo spazio ed al tempo *del* diritto quali costrutti giuridici, razionali ma limitati: razionali, in quanto modellati secondo la logica stringente delle necessità di volta in volta date, e limitati, in quanto connessi alla forza di "resistenza" delle leggi della natura non meno che alla forza di "resistenza" della società rispetto ai particolari gruppi sociali dai quali il diritto stesso promana.

Il problema che si pone attualmente in relazione alla teoria e alla pratica del diritto non è dunque soltanto quello della utilizzazione strumentale dello spazio e del tempo come referenti/fondamenti oggettivi, perchè naturalmente incontrovertibili ed irreprimibili, ovvero come finzioni/artifici soggettivi, perchè socialmente costruiti secondo arbitri particolari ed interessi contingenti. Il problema è anche quello della dinamica spazio-tem-

Presentato dall'Istituto di Sociologia.

porale del diritto stesso – sia in termini di differenziazione geografica e storico-evolutiva, sia in termini di auto-organizzazione e di auto-osservazione – rispetto alla pluralità dei diversi spazi-tempi socio-culturali istituzionalizzati – ivi compresi quindi anche gli spazi-tempi imposti *ex lege* – operanti in ragione di quelle linee di forza antagonistiche. Linee che – ovviamente – rendono gli uni e gli altri non già uniformi ed omogenei, bensì sempre più quantitativamente e qualitativamente eterogenei e disarmonici.

Se questo – in estrema sintesi – è il quadro di riferimento teorico-metodologico entro cui occorre muoversi, non può sorprendere se un approccio precipuamente sociologico-giuridico al tema del rapporto tra spazio e diritto prenda innanzitutto le mosse da una considerazione generale sulla 'produttività sociale' della relazione spazio-tempo come indicatore della tensione corrente tra integrazione e conflitto. Sarà così più agevole, nel prosieguo, entrare direttamente nel merito delle due principali variabili implicate: (a) la incidenza vincolante dello spazio sulla forma giuridica, vale a dire la forza di condizionamento e di contrasto del contesto naturale rispetto alla capacità operativa (validità, efficacia, ecc.) degli artefatti del diritto, e (b) la incidenza del diritto sulla dimensione spaziale, vale a dire la costruzione/rappresentazione 'cartografica' dello spazio – naturale e sociale – ai fini strumentali della stessa operatività del diritto.

Prima di affrontare l'analisi delle questioni sopraindicate, pare in ogni caso opportuno svolgere alcune considerazioni sul nozione di confine quale elemento costitutivo della idea di diritto che verrà qui implicitamente proposta.

2. Il confine come forma d'ordine

Secondo l'insegnamento di Spencer Brown, la prima e fondamentale legge che presiede alla costruzione sociale della realtà è la legge della forma che si realizza operando distinzioni (materiali e/o concettuali). Non altrimenti potrebbe essere data alcuna valenza sociale alla incontenibile mutevolezza e complessità della realtà stessa. La traccia comunicativa, più o meno stabile, di tale operazione di governo è così rappresentata dal 'confine', termine ovvero crinale o bordo tra dentro e fuori, tra prima e dopo.

In effetti, il 'confine' è quella linea di demarcazione – ideale o sostanziale – che disegna il contorno o margine di una certa area di campo, sia esso uno territorio naturale (geografico), ovvero un sistema artificiale (socioculturale). Mediante astrazioni di secondo grado, qualunque linea di demarcazione corrispondente a quei due tipi di spazio può essere 'uniformata' e quindi applicata in modo tale che essi vengano logicamente a coincidere: esempio tipico è il riferimento alla linea di spartiacque di una

catena montuosa che funge (anche) da linea divisoria tra sistemi politico-amministrativi diversi. Ma si dà anche il caso opposto: i confini di insediamento territoriale di certi gruppi etnici può non coincidere affatto con l'ambito di estensione del relativo potere istituzionale. Entro ed oltre i confini geografici di un certo territorio si possono poi stabilire connessioni astratte tra una pluralità di campi artificiali diversi per conformazione strutturale o prestazione funzionale: basti pensare alla sovrapposizione tra distretti militari, giudiziari e scolastici, ovvero tra giurisdizioni statali (es.: provincie) e religiose (es.: diocesi). Infine, taluni confini tipicamente culturali possono addirittura prescindere del tutto da qualunque riferimento esplicito allo spazio naturale. È questo caso della demarcazione orizzontale (per cerchi concentriche) e/o verticale (per via gerarchica) delle relazioni sociali interpersonali in rapporto alla dinamica della densità morale e degli attributi della stratificazione sociale operanti entro un data società. Come è agevole comprendere, in tutti i casi la applicabilità della linea confinaria svolge un ruolo fondamentale nel dare senso a ciò che, comunemente, si intende per 'ordine' sociale istituzionalizzato: l'ordine, in breve, condensato nel ben noto principio politico *divide et impera*.

In realtà, per comprendere il nesso che lega la nozione di confine ai processi di 'ingegneria sociale' storicamente dati, occorre ricordare che ai confini stessi non può essere ascrivito soltanto il compito di marcare la imposizione di una differenza, di uno scarto, di uno scostamento, di una opposizione tra elementi più o meno contigui, in modo tale da renderli per ciò stesso tatticamente o strategicamente governabili. Nella nozione di confine, infatti, è inscritto anche il compito di indicare la cornice di validità e di efficacia della relativa forma d'ordine, e quindi di segnalare la presenza di una misura, di una regola, di un principio di contatto, di interscambio e di convivenza relazionale che funga da criterio di funzionamento generale, ulteriore e complementare, per quella stessa governabilità differenziale. Si pensi alla più antica ed elementare forma di organizzazione politica della società: la divisione omerica del bottino dopo la caccia. Non c'è divisione senza distribuzione.

La nozione di confine indica insomma tanto il *limen* (limite/risorsa) esistenziale, quanto il *modus* (valore/processo) performativo di un vero e proprio modello ordinamentale che si presenta, ad un tempo, come un fatto concreto e come un prodotto ideale: un ordinamento (simbolico-materiale) la cui logica di sviluppo impone, sempre e comunque, la ipostatizzazione della singolarità, dell'unicità, del particolarismo – anche in caso di inclinazioni universalistiche – come pre-condizione per l'aggregazione di variabili altrimenti incontrollabili perché continuamente mobili e cangianti nello spazio e nel tempo.

Da questo paradosso, assoluto ed originario, trae motivo precipuo l'esistenza di una forma sociale specifica quale è, appunto, il diritto: tutto, nella sua millenaria storia di riti e sapienza, è forma e criterio (sostanziale

e procedurale) di riduzione della complessità e di stabilizzazione del mutamento, vale a dire di definizione di identità e di regolazione di appartenenze artificialmente create per compensare lo scarto tra la finitezza (del ciclo di vita, della volontà e delle passioni) dell'uomo e la sovrumana, inesauribile e trascendente, potenza del mondo.

3. La 'spazializzazione' del tempo

Se – come si è accennato – si concepisce il diritto come specifica forma di inquadramento confinario della realtà a fini della governabilità sociale, è agevole rendersi conto non solo dell'uso strumentale, ma anche della distorsione operativa dello spazio e del tempo naturali da parte del diritto stesso.

Scorrendo la abbondantissima letteratura giuridica riguardante – in modo spesso indiretto – tali questioni si coglie tuttavia una evidente disparità nell'impiego 'ingegneristico' delle due variabili. Senza entrare nel merito del tema, peraltro interessantissimo, della differenza dovuta alla identità dei diversi soggetti agenti (siano essi le *élites* del potere politico, gli operatori del diritto, ovvero i comuni attori sociali) in estrema sintesi si può affermare che nelle più diverse esperienze giuridiche: (a) l'esigenza di imporre limiti (spaziali) alla fluida volatilità del tempo si sovrappone – e spesso ha prevalso – rispetto a quella di dare confini (temporali) alla corposa materialità dello spazio, e (b) mentre alla durata del tempo è stata attribuita – specie in passato – una valenza fondamentalmente integrativa e pacificante, al contrario, alla estensione dello spazio viene correlata l'autonomia e l'eteronomia, e quindi l'ostilità ed il conflitto per la libertà e/o il dominio.

In proposito si può osservare, infatti, come l'inquietudine esistenziale – o, se si preferisce, la turbativa sociale – causata dalla *transienza* (apparenza in-determinata del divenire) del tempo, ha sempre indotto alla individuazione di standards di stabilità imperniati – paradossalmente – sull'artificio della cosiddetta 'spazializzazione' – dilatazione ovvero contrazione – socio-culturale del tempo. Tant'è che tanto nei diritti antichi, quanto nei diritti moderni, si ritrova continuamente l'esigenza della scansione del tempo tra prima, durante e dopo, ovvero del rinvio ad orizzonti (temporali) di tipo cognitivo, centrati sui cosiddetti 'punti-evento' (es: la caduta dell'Impero Romano; la pace di Versailles). Analogamente, non è affatto un caso che le nozioni di eternità, età, tempo e momento hanno funto e ancora fungono come condizioni logiche generali – come astrazioni storicamente determinate – per la asserzione/graduazione 'oggettiva' non solo della verità e validità, ma anche della efficacia e legittimazione di talune prescrizioni o addirittura dell'intero ordine sociale. Basti pensare all'importanza della selezione normativa del tempo mediante datazione (es.:

avanti/dopo Cristo), nonchè alle prestazioni organizzative rese possibili dalla apposizione di termini, decadenze e prescrizioni su determinati atti o attività processuali.

D'altra parte, tuttavia, può anche darsi il caso opposto: la rimozione dello spazio-tempo in quanto dato storico. Il fatto che nei procedimenti giuridici la evidenza (verità storica) di circostanze realmente accadute in un dato luogo possa non avere alcuna rilevanza giuridica ed essere addirittura negata e contraddetta dalla logica del ragionamento giuridico – in ossequio al principio *quod non est in actis, non est in mundo* – non è che uno degli esiti paradossali della sistematica de-costruzione dello spazio-tempo da parte del diritto.

4. Spazio e tempo come elementi della differenziazione tra sistemi giuridici

Il richiamo alla 'spazializzazione' del tempo risulta non meno significativo se si considera il rapporto tra variabili spazio-temporali e aspettative sociali di durata anche alla luce dei processi storico-evolutivi. I grandi e piccoli sistemi giuridici, antichi e moderni, si distinguono tra loro proprio in ragione del modo in cui ri-definiscono i propri criteri generali ed elaborano riflessivamente i propri istituti mediante cesura, più o meno netta, tra passato, presente e futuro.

Non mi riferisco qui alla nota contrapposizione teorico-pratica tra andamento lineare e andamento ciclico dell'evoluzione normativa, contrapposizione che da tempo immemorabile segna – salvo significative ma occasionali eccezioni – la differenza tra lo spazio socioculturale dell'Oriente confuciano e quello dell'Occidente giudaico-cristiano. Mi riferisco piuttosto alla frattura epocale storicamente occorsa all'interno stesso del mondo occidentale a seguito dell'affermazione della positivizzazione del diritto come parte costitutiva della forma-Stato, cioè di quel diritto formale-ufficiale che, per definizione, è posto e vale in termini puramente decisionistici entro lo spazio territoriale corrispondente all'area di intervento della forza politicamente organizzata da cui esso stesso deriva.

A partire da tale affermazione, infatti, è venuta meno la possibilità – esperita con successo per migliaia di secoli – di utilizzare il decorso del tempo *passato* come vera e propria fonte giuridica, giacchè si è affermata la doppia contingenza – l'arbitrio (non la ragione) e l'occasionalità (non l'esperienza) – dell'*elite* di potere dominante in quel particolare momento quale unico criterio di produzione e di cognizione normativa. Il diritto positivo, quindi, può soltanto volgersi a regolare il presente-futuro, e ciò soltanto se la volontà di quella *elite* – espressa tecnicamente mediante la forma di giudizio ipotetico 'se... allora' – ha modo di realizzarsi, auto-legittimandosi in via di fatto. Questo spiega perchè il diritto positivo non solo è un diritto sempre e comunque instabile – data la ricorrenza del

conflitto per l'egemonia politica – e mutevole – data l'esigenza di modificare continuamente a proprio favore le condizioni del proprio funzionamento – ma è anche un diritto sempre e comunque spazialmente limitato, data la difficoltà politica di estendere il monopolio della forza e quindi tenere sotto controllo il territorio posto sotto giurisdizione.

Il principio giuridico tipicamente moderno secondo cui *lex retro non agit* non è dunque (soltanto) una 'garanzia' formale del cosiddetto 'Stato di diritto', ma è il presupposto ideologico indispensabile per una politica del diritto che non può più richiamarsi alla sacralità del passato, ma, nel contempo, non vuole neppure mettere continuamente in questione la sempre attuale precarietà spazio-temporale del proprio fondamento originario.

Per chiarire meglio il riscontro, è interessante osservare come nelle società antiche o 'tradizionali' la produzione del diritto mediante atti di pura volontà di potenza soggettiva erano considerati eventi/processi maligni e socialmente pericolosi, in quanto contrari alla natura delle cose. Un tale diritto, infatti non poteva iscriversi nè all'eterno ordine delle cause prime agenti secondo le leggi dello spazio naturale o divino (*jus eminens*), nè all'ordine esperienziale estrapolato dal campo d'azione della vita comune (*mores majorum*). In questo quadro, l'esigenza di modificare o creare nuove regole veniva posta solo come soluzione di singole fattispecie e solo in caso di necessità ed urgenza. Ciò peraltro avveniva in concomitanza con particolari rituali connessi a certe regolarità cosmiche o ai cicli stagionali dell'*Alma Tellus*. In tal modo, l'innovazione non era concepita come un atto di vera e propria produzione, bensì come un atto di scoperta, di imitazione o rielaborazione di regole già pre-esistenti nello spazio-tempo della natura e della memoria, tale per cui esso, anziché contraddire, confermava la perenne validità e coerenza dell'ordine costituito.

Nelle moderne società occidentali, viceversa, la continua ri-produzione del diritto positivo si iscrive nell'ambito delle cosiddette 'libertà di scelta'. Al punto che persino la litigiosità emergente dalla iper-legificazione è giustificata come l'inevitabile prezzo della più ampia trasformazione democratica.

Sennonchè, una volta abbandonati i principi del 'perfezionamento' (rispetto alle esperienze del passato) e del 'rispecchiamento' (rispetto alla ricorsività della natura) per attualizzare gli ideali del 'progresso' (rivolto al futuro), si è imboccato, in realtà, un percorso evolutivo sempre più rischioso e problematico. Proprio la positivizzazione del diritto – non potendo valorizzare il tempo se non per la sua mera contingenza – ha indotto via via a concentrare tutta la energia della dinamica sociale sullo spazio. E si badi: non sull'uso solidale e comunitario dello spazio, bensì sullo spazio-tempo della conquista dello spazio stesso, inteso – come si vedrà fra breve – come *risorsa scarsa*.

Nel Codice napoleonico si trova la più compiuta espressione formale

di questa strategia normativa, laddove si radica il diritto di proprietà sulla capacità del soggetto individuale «de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue» (art. 544). Ma è certo la pretesa 'globalizzazione' dei cosiddetti 'diritti umani' il caso più eclatante e paradigmatico di questa vera e propria trasposizione.

In quanto concepiti come universali ed innati – dunque illimitati nello spazio-tempo – la proposizione dei diritti umani da parte dell'Occidente avrebbe dovuto trascendere, per definizione, anche i confini di spazio e di tempo propri della positivizzazione. Ciò – come è noto – non è stato e non è. Al punto che attualmente essi vengono definiti assai più modestamente, come meri diritti fondamentali, cioè come preamboli alla codificazione, e, come tali, 'proposti' – per non dire imposti – ai paesi non-occidentali come condizione di modernizzazione politica e di integrazione economica. Del resto, come avrebbe potuto e potrebbe essere altrimenti?

Come si evince da fonti documentali, la genesi storica di tali diritti si riconnette non già alla invocazione delle libertà ai fini di emancipazione sociale, bensì al potere di spoglio – culturale, politico e militare – delle popolazioni e dei territori d'oltremare assoggettati dai *conquistadores* europei. Cosicché non può davvero sorprendere se, sia l'invocazione dei diritti di libera circolazione e residenza (*jus peregrinandi, migrandi, degendi*) su terre 'altre' e lontane, sia l'invocazione di una comunità internazionale (*communitas orbis*) affratellata dal diritto – richieste entrambe connesse alla esigenza di poter liberamente imporre la propria ideologia (*jus praedicandi*) e i propri prodotti (*jus commercii*) sono ancora oggi – come già nel XVI secolo – sorretti dal diritto di ingerenza armata (*jus belli*) nel caso di opposizione o di resistenza al loro esercizio.

5. La costruzione socio-giuridica della scarsità come valore

Quanto si è esposto sin qui consente ora di approfondire ulteriormente la ambivalenza insita nel rapporto spazio/diritto: l'intecio tra la conformazione spaziale del diritto e la conformazione giuridica dello spazio.

Per chiarezza di esposizione, consideriamo dapprima l'incidenza dello spazio naturale e del contesto ambientale.

Quando si pensa al condizionamento del diritto da parte dei fattori ambientali, gli indicatori più importanti sono certamente quelli studiati da autori classici come Montesquieu e Savigny, Ratzel e Wigmore: variazioni climatiche, dislocazione delle risorse, natura del terreno, costumi e tradizioni, densità demografica, ecc.. Sono questi gli elementi che, tanto singolarmente quanto cumulativamente, possono spingere addirittura ad inventare ovvero a respingere o abbandonare taluni, piuttosto che altri, istituti giuridici, così concorrendo attivamente alla differenziazione localistica del diritto, della società e dello stesso ambiente.

Per quanto rilevante, l'elencazione di tali fattori non dà tuttavia conto del problema di fondo, e cioè il problema della incommensurabile differenza tra le leggi della natura, da un lato, e le leggi dell'uomo, dall'altro lato. Mentre regola costitutiva e assoluta dell'universo naturale-ambientale è la coestensione senza fratture degli elementi/processi di produzione/trasferimento dell'energia, così non è affatto per gli ordinamenti costruiti dall'uomo. Inoltre, mentre nello spazio-tempo del mondo della natura tutto si trasforma e nulla si distrugge, cosicché il ciclo evolutivo ha una estensione spaziale e temporale illimitata (rispetto all'intervento umano), ciò non vale affatto per gli artifici – giuridici e non – predisposti dall'uomo. Insomma: nello spazio-tempo della memoria e della azione della società il ciclo di vita e di morte non solo non è eterno, ma è, per ciò stesso, anche e soprattutto uno stato di fatto esistenziale tanto ineludibile quanto insolubile (specie se non si accetta una concezione olistica e sacrale dello stesso mondo umano-naturale).

Se dunque questa è la condizione ontologico/epistemologica della dinamica umana, ne consegue che il problema del rapporto tra leggi della natura e leggi dell'uomo non può essere affatto risolto, ma può solo e soltanto essere precariamente 'trattato' mediante procedura, opponendo continuamente l'essere (sociale) al divenire (ecosistemico). Qui appunto sta – come già si è accennato – la *ratio juris* della legge della forma, cioè l'imperativo del governo della complessità mediante linee traccianti e divisorie, ivi incluse, ovviamente anche quelle relative alla sopracitata 'spazializzazione' del tempo.

Ma – occorre subito avvertire – questo stesso trattamento procedurale non può che riguardare necessariamente anche le leggi della natura propriamente *umana*. Due sono infatti le esigenze di qualunque sistema sociale: il controllo della lotta per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'autoriproduzione (lotta per l'esistenza) e la neutralizzazione della pulsione aggressiva non finalizzata a tale lotta – vera e propria pleonessia sociale azionata sulla società stessa – derivante dallo scarto ormai incolmabile tra evoluzione biologica ed evoluzione psichica dell'uomo (in difetto di che – come è noto – si scatena, con ricorrenza periodica, la cosiddetta 'irrazionalità' delle 'stragi degli innocenti', di cui il sacrificio rituale del 'capro espiatorio' non è che una delle tante varianti). In breve: se non si vuole l'autodistruzione della società, si impone anche a questo riguardo l'azione cibernetica – di guida e di direzione, di coordinamento e controllo – dell'ordine confinario.

Così, non potendosi individuare una chiara distinzione tra l'esigenza evolutiva della lotta per l'esistenza ed il pericolo della tracotanza pulsionale 'irriflessa', si sono ipotizzati – da sempre – due campi d'azione alternativi, l'uno di tipo idealistico e trascendente, l'altro di tipo materialistico ed immanente. Nel primo campo si ipotizza il dualismo tra città celeste e città terrena, accendendo la speranza dell'avvento di un 'regno della libertà'

nel quale il diritto funzionalisticamente fondato sui bisogni si contrappone e prevale sul diritto politicamente costruito sui rapporti di forza. Nel secondo campo – ed è ciò che, in pratica, decide della vita e della morte degli uomini – si procede alla marcatura del territorio e quindi alla valorizzazione dello spazio – ambientale e sociale – come appezzamento ‘particolare’.

La particolarità di questa marcatura va qui sottolineata con forza. Mediante azioni di incisione (con solchi d'aratro), di infissione (di pali o stelli), ovvero di calcolo (misurazione goniometrica, anche con riferimento a corpi celesti) si determina una vera e propria ‘ri-qualificazione’ dello spazio. Si tratta infatti di segni/segnali che rinviano ad atti/processi ‘attivi’ e ‘fondanti’: di apprensione (appropriazione e conquista); di spartizione (divisione e distribuzione); e di produzione (coltivazione e sfruttamento).

Vedremo fra poco come a questi atti/processi fondamentali – tuttora ricorrenti – corrisponda ancor oggi l'antico concetto spaziale di diritto – *nomos* – in contrapposizione a quello di natura – *physis* – e come a partire da essi il diritto stesso si sia storicamente evoluto.

Qui giova piuttosto soffermare l'attenzione sul fatto che, a seguito di tali atti/processi, il problema della governabilità, tanto della natura, quanto della società, da allora in poi, si è posta e si pone in modo altrettanto particolare, cioè come disciplina della *scarsità*.

In natura la scarsità, di per sé, non esiste. Non esiste nè tempo, nè spazio ‘scarso’. Agli occhi umani, la scarsità può apparire bensì come una fase di un ciclo, ma in realtà non si tratta che di un momento del più generale processo di auto-generazione dell'energia cosmica. Pertanto, considerando obiettivamente la straordinaria, sovrumana potenza di tale energia si può ben dire che la scarsità in natura è, per l'uomo, null'altro che una mera ‘impressione’. Nella società, viceversa, qualunque spazio-tempo *vitale* è costruito, pensato e agito come scarso, essendo, appunto, artificialmente limitato e ordinato come ambito, ad un tempo, di vita e di morte, cioè come luogo della dis-integrazione sociale.

Significativamente, spetta proprio al diritto mettere in forma ‘razionale’ – rendere, di volta in volta, plausibile e socialmente adeguato – il paradosso di tale artificio. Basti pensare, per fare due soli esempi, tra loro solo in apparenza contraddittori, al prolungamento (fittizio) della vita mediante trasmissione testamentaria dell'eredità e la contrazione (reale) delle *chances* di vita a seguito di reclusione carceraria.

Ma la prestazione funzionale del diritto non sarebbe così straordinariamente importante per la società se, contemporaneamente, il diritto stesso non costituisse la scarsità come *valore aggiunto*. Graduando selettivamente il valore sociale delle risorse e controllando, altrettanto selettivamente, la disponibilità e/o l'impiego delle risorse di valore, il diritto concorre infatti a legittimare non solo la volontà di potenza dell'uomo sulla natura, ma anche il dominio dell'uomo sull'uomo. Si pensi, di nuovo, ai due esempi

soprarichiamati e si vedrà come al vertice di ogni scala di valore si giunga, in ogni caso, al dilemma esistenziale della vita (risorsa scarsa) rispetto alla morte (eterna).

6. *Innovazione tecnologica e ordine acquisitivo: il diritto della terra*

Per dare dimostrazione di quanto si è appena detto si possono seguire diversi percorsi analitici. Prendiamo un campo di ricerca tradizionalmente poco frequentato dai giuristi: quello relativo alle conseguenze sociali delle rivoluzioni tecnologiche e delle scoperte scientifiche. A ben riflettere, se mai vi è una corrispondenza reciproca – anche se non sempre sincronica – tra evoluzione giuridica e progresso tecno-scientifico, questa sta nel fatto che l'una e l'altro determinano una vera e propria *coazione* alla costruzione artificiale della società a partire dal tipo di risorse reperibili nell'ambiente.

Si deve, tra gli altri, a Popitz il merito di aver messo in luce il carattere *irreversibile* della coazione alla costruzione artificiale della società fin dalle quattro rivoluzioni tecnologiche dell'antichità: quella degli utensili con materiali primari, il cui reperimento impose all'uomo la ricerca della cosiddetta 'stanzialità ottimale'; quella dell'agricoltura, che impose l'addomesticamento (del territorio) e la sedentarizzazione (di uomini e animali); quella della lavorazione a fuoco, che impose la 'catena spaziale' della divisione del lavoro; e quella della urbanizzazione, che impose la divisione tra città e campagna e l'organizzazione dello spazio 'civico'.

Purtroppo non è possibile illustrare in dettaglio il vincolo di vita e di morte che per millenni ha legato interi gruppi sociali agli esiti di tali rivoluzioni. Qui è sufficiente soltanto osservare come la coazione alla regolarità del lavoro, all'attesa del risultato, al calcolo economico, alla specializzazione professionale, alla differenziazione sociale, al controllo demografico, alla amministrazione burocratica, alla costituzione di agenzie di sorveglianza, ecc. è, ancor oggi, talmente connessa all'addomesticamento della natura e alla sedentarizzazione urbana, che, a seguito dell'uno e dell'altra, il vincolo di terra – come vincolo di vita e di morte superindividuale – ha, in ultima istanza, sempre prevalso rispetto agli altri due vincoli originari: quello di sangue e quello di autorità (dai quali ci si può, in certo modo, volontariamente distanziare). L'uso dell'ossimoro 'madre patria' per designare il moderno Stato-nazione non è che un segnale ideologico della difficoltà di riconoscere alla realtà ordinamentale del *nomos* questa sua 'ingombrante' preminenza.

Il *nomos* è, per definizione, ordinamento 'concreto', cioè materiale, della *terra*: ad esso corrispondono, infatti – come si è detto – gli atti/processi di appropriazione, di distribuzione e di produzione 'qualificati' dal fatto che, ad esempio, l'impossessamento del territorio avviene per acces-

sione tecno-strumentale mediante il lavoro, il che esclude che si tratti di mera occupazione bellica (che presuppone lo spazio del nemico), o di possesso per razzia (che presuppone lo spazio vacuo dell'alieno). In questo senso è quindi ordinamento *vitale*.

È il lavoro umano, insomma – come indice di un sistema di bisogni – che, per così dire, aggiunge all'insediamento fisico (*porro sessio*), la comunicazione sociale (*declaratio*) della nuova qualificazione dello spazio in quanto spazio regolato dall'uomo per la sua stessa sopravvivenza. Ne deriva perciò che il *nomos* della terra è, di fatto, sintesi di due forze, quella del natura e quella dell'uomo, e dunque anche commistione di due ordini: l'ordine naturale e l'ordine convenzionale.

Senonchè, il prevalere della dimensione puramente convenzionale del *nomos* ha innescato, a sua volta, ulteriori processi sociali convenzionali, tra loro strettamente correlati. Tra questi, quelli storicamente più rilevanti in assoluto sono stati senz'altro il passaggio dal gruppo allargato matrilineare alla famiglia monogamica patrilineare ed il passaggio dalla proprietà indivisa alla proprietà divisa. Tant'è che si deve precisamente all'intreccio strutturale tra il lavoro nei campi, la famiglia monogamica patrilineare e l'istituto della proprietà privata il progressivo indebolimento delle norme di solidarietà comunitarie, la costruzione sociale della scarsità come valore e, quindi, l'esaltazione della persona come individuo egoistico. Da allora ad oggi, non vi è guerra o contesa, antica o moderna, che non rinvii, in ultima istanza, alla 'tragedy of the commons': lo spazio naturale – luogo di lavoro – diventato bensì lo spazio del diritto ma anche e soprattutto lo spazio del conflitto di proprietà per acquisire diritti di 'cittadinanza' esclusivi.

7. Innovazione tecnologica e ordine acquisitivo: il diritto del mare e del cielo

Ai fini della nostra discussione, tuttavia, il *nomos* della terra non va inteso restrittivamente nel suo significato semantico arcaico, cioè come mera legge dei campi o del lavoro agricolo. Esso vale qui ad indicare tutti gli atti/processi di appropriazione, divisione e produzione umani, e dunque anche quelli riguardanti gli immensi spazi del *mare* e del *cielo*.

Secondo Carl Schmitt, il momento epocale in cui anche il mare entra a pieno titolo nell'orizzonte normativo della Terra corrisponde significativamente alle grandi scoperte geografiche, allo sviluppo delle armi da fuoco, al perfezionamento degli strumenti di navigazione, ecc., quali strumenti della volontà di potenza imperiale dei nuovi Stati-nazione europei: in breve, al connubio tra progresso tecno-scientifico e politica di espansione coloniale mondiale.

Nel lontano passato, la natura, diciamo 'inconsistente' e 'ondivaga', del

mare aveva sempre impedito di considerare la sua superficie come un vero e proprio campo d'azione giuridico. Il 'lavoro' – reperimento delle risorse – sul mare era totalmente condizionato dalla natura. Altrimenti non si trattava affatto di lavoro 'produttivo', ma di commercio, cioè mero scambio. Insomma il mare è sempre stato contrapposto alla terraferma, proprio perchè era considerato non solo uno spazio ingovernabile, ma anche il luogo del pericolo naturale e dell'incertezza esistenziale, poichè da esso poteva comunque imprevedibilmente arrivare il disordine sociale (incursioni piratesche; flussi migratori; prodotti e valori estranei). L'unica traccia di garanzia ordinamentale possibile è stata per secoli il limite di ciò che oggi chiamiamo 'acque territoriali' calcolato sulla base della capacità di difesa da terra, sia essa simbolica (es: visibilità di sculture mostruose) o militare (es: gittata dei cannoni).

Certo, il mare non ha impedito grandi incontri di civiltà, ma – a differenza dei contatti terrestri – essi si sono determinati solo dopo che le civiltà tecnologicamente più avanzate hanno intrapreso azioni di espansione e conquista. Così laddove si è dato potere di controllo sulle rotte marittime, questo è stato creato e mantenuto dall'azione militare sorretta dalla tecnologia, più che dalla capacità politica.

Ebbene, è appunto il progresso tecno-scientifico che – a partire dal XVI secolo – consente finalmente di estendere *sistematicamente* anche al mare l'ordine confinario del diritto (occidentale) su scala mondiale. Ciò avviene, in particolare, a seguito del perfezionamento della rappresentazione cartografica del globo e della metodica delle costruzioni navali, ma anche a seguito di un nuovo concetto di spazio 'vitale': con un atto potestativo, il Papa – la Chiesa Cattolica in qualità di garante della pace universale (una sorta di Nazioni Unite *ante litteram*) – realizza il compromesso tra le parti contendenti (Portogallo e Spagna), autorizzando formalmente a tracciare le *rayas*, linee di spartizione delle aree da colonizzare ed evangelizzare. Nasce così, ad un tempo, la teoria degli interessi degli Stati come geo-politica, il moderno diritto internazionale (*jus gentium*) e – come già si è accennato – la invocazione imperialistica dei cosiddetti 'diritti umani'.

A quel compromesso seguirà più tardi la definizione delle cosiddette *amity lines* – linee di divisione tra zone di pace (Europa) e di guerra (Americhe) – al fine 'mettere in forma' – allontanandoli dal teatro europeo – i conflitti (civili e religiosi) tra le potenze imperiali di terra e di mare. Da ultimo, si può segnalare il valore normativo di importanti principi espressi in forma di rivendicazioni politiche (dottrina Monroe; teoria dei Tre Mondi; globalizzazione) come segno della persistenza e dell'evoluzione del fenomeno sopra descritto.

Resta in ogni caso il fatto che, ancor oggi, l'ordinamento marittimo non ha perso il suo originario *imprinting* predatorio: basti solo pensare alla ambigua posizione giuridica di personaggi come Francis Drake nel-

L'Inghilterra elisabettiana – posizione favorita dalla consistenza meramente virtuale dell'ordine confinario cartografico – ovvero (il che è lo stesso) allo 'stato dell'arte' del diritto del mare in tema di inquinamento e di tutela ambientale, a fronte degli interessi economici e della capacità di spoglio degli strumenti tecnologici oggi a disposizione.

L'accoppiamento strutturale tra evoluzione tecno-scientifica e ed evoluzione giuridica non è tuttavia un processo che riguarda soltanto la governabilità dello spazio terrestre e marino.

A partire dal secolo scorso, la costruzione degli aereoplani, dei razzi, delle sonde, delle stazioni orbitanti, da un lato, e la emissione di segnali via etere, dall'altro lato, hanno posto le condizioni materiali per estendere anche allo spazio del cielo l'ordine confinario del *nomos* della Terra.

Prima di allora, la natura celeste – cicli lunari, stelle fisse, ecc. – ha dominato 'indisturbata' la vita e la morte dell'uomo. L'uomo poteva soltanto trarre da essa principi d'azione, non appropriarsene. Tant'è che per millenni – come è noto – non solo la lavorazione dei campi, ma anche l'azione politica è stata sostanzialmente subordinata al carattere prescrittivo dell'astrologia. Viceversa, con lo straordinario progresso delle quattro rivoluzioni tecnologiche della modernità – rivoluzione meccanica, elettrica, chimico-fisica e info-telematica – lo scenario è totalmente mutato.

Lo spazio celeste non è soltanto fisicamente solcato da artefatti umani. Esso è stato virtualmente 'ricostruito' dall'uomo a proprio uso e consumo. Come sulla terra e sul mare, anche in cielo i flussi comunicativi sono ormai canalizzati entro percorsi predefiniti (es. corridoi d'atterraggio; bande di frequenza). Come dalla terra e dal mare, anche dal cielo si traggono risorse prima d'ora inapprensibili. Certo nessuno ignora l'infinita estensione spaziale del cielo rispetto alla finitezza della Terra, ma è lo stesso potenziale tecnologico a disposizione che rende lo spazio celeste attualmente fruibile una vera e propria risorsa scarsa. Si è così compiuta anche per il cielo la inevitabile divisione confinaria, e già si avverte la istituzionalizzazione dello Spazio mediante trasformazione da *res nullius* a proprietà privata. Di conseguenza, si può ben dire che anche il cielo è irreversibilmente diventato terreno di conquista e campo di battaglia.

8. La rappresentazione giuridica dello spazio politico

Naturalmente anche la dinamica politica ha profondamente condizionato il rapporto spazio-diritto. E anche in questo caso l'innovazione tecnologica e scientifica è stata spesso determinante. Nella letteratura sul tema si è soliti far riferimento, ad esempio, all'impatto ambientale, ovvero alla conformazione architettonica ed estetica degli spazi interni ed esterni dei principali dispositivi preposti al governo microfisico dei corpi sociali (es. carceri, parlamenti, tribunali, palazzi reali, fortificazioni, ecc.), ovvero

alle tecniche di posizionamento differenziale dei soggetti entro l'ordine confinario dello spazio socioculturale (monumentalità, fasto, distanza, ecc.). Particolare attenzione è rivolta soprattutto alla dimensione simbolica di tali forme di 'ingegneria sociale'. Basti pensare alle classiche metafore dello 'spazio a terrazze' della teoria del potere di Montesquieu, o allo 'spazio concentrazionario' del Panopticon di Bentham. Ciò che tuttavia tale letteratura lascia spesso in ombra è lo scarto – sempre esistente – tra ordine convenzionale formale-ufficiale ed ordinamento concreto, e cioè, in ultima istanza, l'intima connessione tra lo 'spazio politico' e la perenne contesa per l'appropriazione, divisione e produzione delle relative risorse.

In Europa, ciò che, ad esempio, accomuna la riflessione aperta dalla gloriosa rivoluzione inglese e dalle successive rivoluzioni americana, francese, russa è appunto il fatto che, ogni volta, il problema della configurazione teorico-pratica del *nomos* si è posto come problema squisitamente politico.

In Marx – come è noto – il tema è delineato storicamente come lotta per la appropriazione dei mezzi di produzione e come ri-distribuzione egualitaria secondo il lavoro ed i bisogni, da parte di una ben definita classe sociale: dalla origine della famiglia alla recinzione dei fondi comuni, dal mercantilismo alla accumulazione capitalistica, tutto si risolve nella esigenza di un nuovo ordine confinario (la dittatura) ai fini universali dell'emancipazione sociale.

In Weber il medesimo tema è formulato ugualmente come processo storico, ma si tratta di appropriazione dei mezzi di esercizio del potere politico: dai corpi amministrativi alla educazione accademica, dal capitale di borsa all'etica protestante, tutto è mosso dall'imperativo della razionalizzazione fino all'avvento ad un possibile ordine confinario altrettanto totalizzante (la ben nota 'gabbia d'acciaio').

Sennonchè – va subito detto – tra le radici di quella stessa riflessione vi è anche il tentativo di reazione critica ad un tipo di produzione giuridica – il diritto positivo moderno – che si è nel frattempo oltremodo "distanziato" dalla dinamica sociale reale, per costruire una propria rappresentazione ideale, formale ed astratta, dei rapporti sociali correnti. Prendiamo il diritto di libertà come cifra di questo distanziamento. Già in un'opera dal titolo davvero emblematico come *The Commonwealth of Oceana* di Harrington la reazione critica è del tutto evidente: come ebbe a dire Burke è «il senso tartaro della libertà» alimentato dallo spazio sconfinato dell'West, che suggerisce ad Harrington di rivendicare la legge agraria come nuovo ordine costituzionale, giacchè la libertà dei coloni ex-inglesi, in quanto cittadini, può finalmente coincidere con la proprietà del loro lavoro. Si pensi, per converso, a Rousseau: favorevole alla piena libertà ed autonomia del soggetto – quale espressione di capacità naturali – tanto da identificare la sovranità con l'assenza di rappresentanza, ma nel

contempo talmente timoroso di ciò da prospettare meccanismi di compensazione e di governo tipicamente autoritari.

I due esempi non sono scelti a caso: in Europa – nella vecchia Europa – da secoli non esistono spazi vergini e/o illimitati. Da secoli non c'è qualcosa di analogo al Far West, cioè un territorio senza stato. Al contrario vi è sempre un *finis terrae*. Come insegna Chabod, persino l'idea di Europa è sempre stata de-finita, tracciando confini tra ciò che Europa non è. Dunque non può sorprendere se la libertà in Europa – ben più che altrove – è sempre stata limitata, ristretta entro i confini di obbligazioni politiche o di condizionamenti sociali innervati dalla monumentalità istituzionale del territorio.

Per confermare questa affermazione non occorre evocare antiche divisioni come quella che imponeva il principio *cutus regio, eius religio*, ovvero le vicissitudini del re Giovanni Senzatterra e la conseguente stesura della *Magna Charta*. È interessante, piuttosto, un confronto tra istituti giuridici vigenti rispettivamente nel *common law* americano e nel diritto europeo continentale: confronto che vale qui a sottolineare lo scarto nell'evoluzione del *nomos*, occorso, nel frattempo, tra le due sponde atlantiche del sistema occidentale. Per Tocqueville il nesso tra principio accusatorio e gli spazi senza frontiera dell'America è talmente stringente da costituire uno dei fili conduttori de *La democrazia in America*. Per Elias, il nesso tra principio inquisitorio e lo spessore storico dei retaggi culturali e istituzionali europei è talmente stringente da fornire una delle chiavi di lettura della stessa civiltà europea.

Come si vede, anche la libertà dei moderni è pur sempre condizionata, in ultima istanza, dall'ordine confinario del *nomos*.

Ma se questo è vero, occorre riconoscere che la libertà in Europa è stata ed è soprattutto libertà di resistenza contro ogni sorta di chiusura sociale, ivi compresa anche la chiusura idealistica e autoreferenziale del diritto positivo, sempre più pervaso – come ebbe a dire Bentham – dal 'soffio pestilenziale' delle proprie finzioni.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Assier-Andieu L. (1998), *Le territoire de la conscience. Culture et pensée normative*, «Droit et Cultures», 35,1,13
- Banner S. (1999), *Two Properties, one Land: Law and Space in Nineteenth Century New Zealand*, *Law & Social Enquiry*, 24,4,807
- Bataillon C. (1988), *Stato, potere e spazio nei paesi del terzo mondo*, Angeli ed., Milano
- Black D. (1976) *The Behaviour of Law*, Academic Press, New York
- Boudon R. (1984), *La place du désordre*, PUF, Paris
- Capozzi G. (1979), *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, Jovene, Napoli
- Chabod F. (1961), *Storia dell'idea d'Europa*, Laterza, Bari

- Clausewitz von K. (1970), *Della guerra*, Mondadori, Milano
- David. R. (1948), *La géographie et le droit*, «Revue de géographie humaine et d'ethnologie», 78
- Economides K, Blacksell M., Watkins C. (1986), *The Spatial Analysis of Legal Systems: Towards a Geography of Law*, «Journal of Law and Society», 13, 2, 161
- Elias, N. (1986), *Saggio sul tempo*, il Mulino, Bologna
- Ferrajoli L. (1992), *L'America, la conquista, il diritto. L'idea di sovranità nel mondo moderno*, «Meridiana», 15, 17
- Hardin G. (1968), *The Tragedy of the Commons*, «Science», 162, 1243
- Katz A. (1979), *Studies in Boundary Theory*, Buffalo Law Review, 28, 383
- Indiana Journal of Global Legal Studies (1995), Symposium: Law in Place: Territorial Politics and the Production of Alternative Legal Imaginations, 2, 2
- Landon D.D. (1982), *Lawyers and Localities: the Interaction of Community Context and Professionalism*, American Bar Foundation Research Journal, 459
- Lefevre H. (1976), *Spazio e politica*, Moizzi ed., Milano
- Losano M (1978), *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, P.B.E., Torino
- Luhmann N. (1977), *Sociologia del diritto*, Laterza, Bari
- Luhmann N. (1985), *Il tempo scarso e il carattere vincolante della scadenza*, in S. Tabboni (a cura di), *Tempo e società*, Angeli ed., Milano
- Luhmann N. (1990), *La differenziazione del diritto*, Il Mulino, Bologna
- Montesquieu C. (1979), *L'esprit des lois*, GF-Flammation, Paris
- Morin E., Kern A.B. (1993), *Terre-Patrie*, Seuil, Paris
- Olgiati V. (1998), *The Paradigm Shift of a Key Concept: Norm Production in Contemporary Sociology of Law in Europe*, «Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law», n.41, Special Issue
- Olgiati V. (1999), *Law Enforcement and Environmental Law: A Disquieting Structural Coupling*, in A. X. Ribordy (ed.), *La nature et la loi. Le pluralisme juridique dans la gestion de la nature*, Presses de l'Université Laurentienne, Sudbury
- Peet R. (1975) *The Geography of Crime*, «Professional Geographer», 27, 277
- Petersen H., Zahle H. (eds.), (1995). *Legal Policentricity: Consequences of Pluralism in Law*, Dartmouth, Aldershot
- Pirie G. H. (1983) *On Spatial Justice*, «Environment and Planning», 15, 465
- Pocock J.G.A. (1977), *The Political Work of James Harrington*, Cambridge
- Popitz H. (1996), *Verso una società artificiale*, Ed. Riuniti, Roma
- Portinaro P.P. (1982), *La crisi dello Jus Publicum Europaeum. Saggio su Carl Schmitt*, Ed. di Comunità, Milano
- Portinaro P.P. (1983), *Appropriazione, Distribuzione, Produzione. Materiali per una teoria del nomos*, Angeli ed., Milano
- Ratzel F. (1906), *Geografia dell'uomo*, Utet, Torino
- Remond-Gouilloud M. (1989), *Du droit de détruire. Essai sur le droit de l'environnement*, PUF, Paris
- Rigaux F. (1989), *Espace et Temps en Droit International Privé*, Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques, 22, 107
- Schmitt C. (1972), *Le categorie del politico* (a cura di G. Miglio, P. Schiera), il Mulino, Bologna

- Shapiro M. (1993), *The Globalization of Law*, «Indiana Journal of Global Legal Studies», 1, 37
- Sorokin P. (1943), *Sociocultural Causality, Space, Time*, The Duke University Press
- Sousa Santos B. (1988), *Droit: une carte del la lecture déformée. Pour une conception post-moderne du droit*, «Droit et Sociétés», 10, 263
- Spencer Brown (1969), *Laws of Forms*, Allen & Unwin, London.
- Timasheff N. S. (1939), *An Introduction to the Sociology of Law*, Cambridge.
- Violante P. (1981), *Lo spazio della rappresentanza*, Mazzone ed., Palermo
- Villey M. (1991), *Law in Things*, in P.Amselek, N. McCormick (eds.), *Controversies About Law's Ontology*, Edinburgh University Press, Edinburgh
- Vitoria de F. (1964), *De Indis et jure belli relectiones* (E. Nys, ed.), Oceana, New York
- Wigmore J. H. (1928) *A Panorama of the World's Legal Systems*, West Publ. Co., Saint Paul
- Zerubavel E. (1980) *The Benedectine Ethic and the Modern Spirit of Scheduling: on Social Schedules and Social Organization*, «Sociological Enquiry», 50, 2, 157

SUMMARY

Space and Law. Spatial Dimension of Law and Legal Construction of Space

The paper examines the spatial dimension of law and the legal construction of space as intertwined key elements of the theory and practice of law, according to a socio-legal perspective.

Law is firstly considered as a particular outcome of universal "laws of forms" of social constructionism, i.e. as a result of the irrepressible necessity to mark a distinction – to draw a symbolic or material borderline between in and out, before and after, certain space-time variables – in order to socially handle and exploit the otherwise uncommensurable and extraordinary power, variability and complexity of the natural laws of natural environment.

As a highly refined "divide and rule" sociotechnical device, law is able not only to reset the social perception of time and define its social meaning (by enforcing the so-called "time spatialization"). It is also able to overturn cultural and factual pre-condition of its own evolutionary differentiation in space and time, as demonstrated by ancient law (oriented to the past and related to "natural" space) and modern positive law (oriented to the future and related to "civic" space).

Even though law has become more and more conventional and fictitious, rather than substantive, it is possible to recognize its original derivation from, and attachment to, basic spatial (natural) conditions. This is clearly apparent in the case of those material acts that lead the social construction of "scarcity" as a valuable social resource, i.e. acts of apprehension, division and cultivation of the land.

Significantly, such spatial origins of the law are related also to the social impact of technological revolutions, which, in fact led, in turn, to an irreversible pressure towards the social construction of the so-called "artificial society" on global scale. Hence, it is by no means fortuitous that the structural and functional coupling between the law of the land and technological revolutions has been, and still is at the core of either the conflictual expansion of the same law all over the world – sea and sky included – or the increasing fictitious representation of social and political consequences of such a pressure.

